




COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

“REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI DA INSTALLARSI NELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE”

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n° 7 del 08.02.2011



Articolo 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Il fine del presente Documento è quello di regolamentare l'installazione nel territorio del comune di Loreto Aprutino degli impianti di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico ed eolico) in modo da coniugare e soddisfare le contrastanti esigenze derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali di "promozione dell'energia elettrica prodotte da fonti energetiche alternative rinnovabili nel mercato dell'elettricità" (art. 1, comma 1. b) del D.Lgs. 387/2003) "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico" (art. 12, c. 3, del D.Lgs. 387/2003, integrate dalle Deliberazione di Giunta Regionale 244/2010).

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici da realizzare all'interno del territorio comunale e disciplina il corretto insediamento di impianti di cui all'art. 1 in linea con quanto disposto dalla D.G.R. 244 del 22/03/2010 al fine di accelerare e semplificare l'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dei medesimi.

Sono fatte salve in ogni caso le norme vigenti in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

Articolo 3 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI E LORO PERTINENZE

Al fine di minimizzare i rischi di natura paesaggistica sulle coperture di edifici residenziali (o loro pertinenze) verrà data priorità alla installazione di impianti fotovoltaici alle condizioni di seguito indicate:

- 1) dovranno avere la stessa inclinazione della falda;
- 2) non dovranno sopraelevarsi dalla falda per oltre cm. 20;
- 3) dovranno essere contenuti all'interno della falda e non dovranno pertanto sporgere dalla gronda, dal grondino e dal colmo;
- 4) nelle coperture a capanna il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo sia alle linee di colmo che quelle di gronda;
- 5) nelle coperture a padiglione il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo ed equidistante sia alle linee di colmo che quelle di gronda della relativa falda;
- 6) il punto più alto dei pannelli costituenti gli impianti da installare nelle coperture piane non dovrà sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm. 150 e non potrà sporgere dalla gronda.

La posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura, piana e/o inclinata, di pergolati (esistenti o da realizzare), gazebo o simili è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia relativamente alla determinazione della superficie utile coperta.

Articolo 4 - EDIFICI SUI QUALI NON E' AMMESSA L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Non è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici aderenti e/o integrati alle coperture e/o alle facciate degli immobili di seguito indicati:

- 1) Edifici ricadenti nei centri storici (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444), fatto salvo quanto riportato all'art.5 delle presenti norme;
- 2) Edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici);
- 3) Edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii.

Articolo 5 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE E SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO

Nel centro storico (zona di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444), è fatto divieto di inserimento dei pannelli sia in facciata che sulla copertura dei fabbricati di rilievo architettonico e paesaggistico e/o edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii.

Per tutti gli altri fabbricati è consentito installare gli impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche:

- a) Potenza Max: per ogni utenza elettrica si possono installare pannelli fotovoltaici per produzione sino a 3 KW, e dovrà garantirsi uno sviluppo omogeneo sulla falda interessata;
- b) Tipologia impianto: impianto fotovoltaico con integrazione architettonica; le tipologie di impianto valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica sono:
 - coppi fotovoltaici integrati di colore simile a quello dei tetti esistenti.

Tutti i profili, le cornici e i sistemi di montaggio e di fissaggio eventualmente in vista dovranno essere colorati in grigio canna di fucile e non provocare riflessi.

Articolo 6 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA ZONE B)-C)-D)-F)

Nelle zone residenziali di completamento (zone "B"), nelle zone residenziali di nuovo impianto (zone "C") e nelle zone per verde e servizi (zone "F") gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere realizzati solo in presenza di un fabbricato esistente (a qualsiasi uso destinato) alle seguenti condizioni:

- 1) superficie coperta: fino ad un massimo di 50 metri quadrati;
- 2) distanze dai confini: non meno di metri cinque dal confine di proprietà diverse;
- 3) distanze dalle strade pubbliche: non meno di metri cinque dal confine stradale;
- 4) distanze dalle strade vicinali: non meno di metri cinque dal confine stradale.

Nelle zone "D" gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere realizzati anche in assenza di un fabbricato esistente alle condizioni di seguito indicate:

- a) l'area di installazione deve far parte di una lottizzazione convenzionata;
- b) la superficie coperta dai moduli fotovoltaici non dovrà essere superiore al 50% del lotto di pertinenza;
- c) la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a quella prevista dal codice civile;
- d) la distanza dal confine con le strade pubbliche e di lottizzazione non dovrà essere inferiore a metri cinque.

Nelle zone "B" - "C" - "D" - "F" la realizzazione di strutture di sostegno per l'alloggiamento di pannelli fotovoltaici che si dovesse configurare come una superficie utile coperta e la posa in opera di pannelli fotovoltaici su pergolati (anche esistenti, già destinati a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti) è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia.

Nelle zone boscate individuate dal p.r.g., e nelle aree comprese all'interno della fascia di metri cinquanta dalle aree boscate e nelle aree percorse dal fuoco, non potranno essere realizzati impianti fotovoltaici a terra.

Articolo 7 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN ZONA AGRICOLA

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di seguito indicate:

A) Impianti fotovoltaici

1. La superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi da realizzare precedentemente la conclusione dei lavori di in stazione;
2. Tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, ecc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;
3. L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni perimetrali dovranno essere realizzate con strutture leggere in rete di colore verde. Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri, non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti, e dovranno consentire il passaggio degli animali attraverso l'impianto, al fine di evitare l'interruzione della continuità ecologica preesistente e garantire così lo spostamento in sicurezza di tutte le specie animali;
4. La distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico non deve essere inferiore a ml. 5,00;
5. La distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l'impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. In ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'Ente gestore della strada;
6. Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
7. La superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;
8. Non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente;
9. Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere interrate.

Articolo 8 - IMPIANTI EOLICI IN ZONA AGRICOLA

Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di impianti eolici a terra alle condizioni di seguito indicate:

1. Utilizzare impianti su sostegni tubolari e non a traliccio;
2. Utilizzare soluzioni cromatiche neutre e vernici anti riflettenti;
3. Non prevedere cabine di trasformazione a base palo, al fine di evitare zone cementate;
4. La disposizione di più generatori dovrà seguire l'andamento delle geometrie consuete del territorio;
5. Assumere come distanza minima tra le macchine di 5 - 7 diametri sulla direzione prevalente del vento, e 3 - 5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;
6. Minima distanza di ciascun aerogeneratore da abitazioni non inferiore a mt. 250;
7. Minima distanza di ciascun aerogeneratore da centri abitati non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;
8. Utilizzare generatori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro;
9. La distanza di ciascuna turbina eolica da strade pubbliche e dai confini di proprietà dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (da indicarsi in sede di progetto);

Articolo 9 - AREE NON AMMESSE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI A TERRA

Gli impianti fotovoltaici ed eolici non possono essere realizzati nelle seguenti aree:

1. Centro Storico (zona di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444);
2. Aree archeologiche;
3. Crinali di collina;
4. Tutte le aree ritenute territorialmente non idonee ai sensi dell'articolo 5.2.2. delle "Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" approvate con D.G.R. n. 244 del 22/03/2010.

Articolo 10 - DISMISSIONE DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Ai sensi dell'art. 12 comma 4, del D. Lgs. 387/2003, il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto.

Pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell'Ente dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria di cui al successivo articolo, il proponente deve:

1. Comunicare al comune entro 30 giorni la data di definitiva cessazione delle attività;
2. Inoltre al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il primo dettaglio delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
3. Ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo, e in ogni caso quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi.
4. Comunicare con la cadenza annuale lo stato di attivazione dell'impianto.

Articolo 11 -GARANZIA PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA

A garanzia dell'impegno di dismissione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impianto dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 3 anni.

La fidejussione è vincolata per tutta la durata dell'attività e finalizzata alla rimessa in pristino dell'area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente.

L'inizio dei lavori è condizionato al perfezionamento del contratto fideiussorio per un importo da quantificarsi come di seguito specificato:

A) Impianti fotovoltaici

1. 100 €/Kwp per impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato;
2. 70 €/Kwp per gli altri casi.

Qualora il calcolo della fideiussoria di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo dei lavori per la dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato.

B) Impianti eolici

Il calcolo della polizza fideiussoria sarà basato sul computo metrico estimativo allegato al progetto di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi.

La polizza verrà escussa dal Comune entro 13 mesi dalla dismissione dell'impianto.

Articolo 12 - NORMA FISCALE

Gli impianti fotovoltaici installati aderenti alle coperture e/o alle facciate degli edifici non hanno autonoma rilevanza catastale e non modificano la rendita dell'immobile principale.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra, e le eventuali cabine di trasformazione, devono essere accertati nella categoria "D/1 – opifici". Al momento della rimessa in pristino dovrà essere variato, nella subentrata destinazione agricola, l'accertamento catastale delle aree interessate.

Articolo 13 - DIRITTI TECNICI DI SEGRETERIA

Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori del Comune, dovrà versare all'atto della richiesta, a titolo di "Diritti tecnici di segreteria", in base alle seguenti categorie:

- a) Impianti con potenza da 3 kWp a 20 kWp: € 50,00 (euro cinquanta/00);
- b) Impianti con potenza da 20 kWp a 100 kWp: € 100,00 (euro cento/00);
- c) Impianti con potenza oltre 100 kWp: € 500,00 (euro cinquecento/00).

Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento disciplina anche i procedimenti in corso alla data di approvazione dello stesso.